

NELLA CIRCOLARE N. 27/E

18 luglio 2015 ore 06:00

## Voluntary disclosure: risposte a quesiti e indicazioni operative

di **Stefano Loconte** - **Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima Luigi Borzoni - Loconte & Partners**

I delegati che non risultano essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti sono tenuti alla disclosure, ma non può essere loro attribuito alcun reddito connesso alle stesse. Non devono, invece, compilare il quadro RW di UNICO gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui c/c della società in uno Stato estero, riportati nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi. Con la circolare n. 27/E del 16 luglio 2015 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", l'Agenzia delle Entrate risponde ai numerosi chiarimenti in merito alla procedura di voluntary disclosure.

### IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Tavole di sintesi

Con la circolare n. 27/E del 16 luglio 2015 l'Agenzia delle Entrate risponde alle numerose richieste di chiarimenti in relazione alla procedura di **voluntary disclosure**, il cui termine è fissato al 30 settembre 2015, fornendo indicazioni operative in riferimento ai profili più problematici evidenziati dalla stessa Agenzia e dai professionisti che assistono i clienti nella procedura di emersione dei capitali esteri non dichiarati.

#### Leggi anche:

- ["Voluntary disclosure in una circolare i nuovi chiarimenti delle Entrate"](#)
- ["Voluntary disclosure istruzioni per l'uso \(o quasi\)"](#)

Nelle tavole di sintesi le principali indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

#### Punto 1) - **Ambito soggettivo della collaborazione volontaria**

<b>Procuratori passivi</b>	(ovvero i soggetti delegati ad operare su un rapporto bancario estero ma che di fatto non hanno mai posto in essere operazioni) devono aderire alla procedura di voluntary disclosure, in quanto il conferimento di una delega ad operare su di un rapporto all'estero senza alcuna limitazione equivale per il delegato alla detenzione dei valori presenti su detto rapporto, a prescindere dal fatto che questi effettui o meno delle operazioni
<b>Procuratori con mera delega ad operare per conto dell'intestatario</b>	non sono soggetti all'obbligo dichiarativo in materia di monitoraggio fiscale nell'ipotesi in cui sia stata rilasciata una mera delega ad operare per conto dell'intestatario in esecuzione di un mandato, esempio gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società di uno Stato estero, dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi
<b>Effetti premiali della procedura per procuratori e delegati</b>	sono modulati sia con riferimento alla riparazione del danno passato sia in relazione al grado di compliance futura che il contribuente assicura a seguito del perfezionamento della medesima procedura

non sono obbligati agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale e dunque

**Soggetti non iscritti all'Anagrafe della popolazione residente**

non rientrano tra i soggetti destinatari della legge di collaborazione volontaria. Nell'ipotesi in cui la delega ad operare su un conto è stata rilasciata anteriormente al trasferimento della residenza all'estero del soggetto delegato, quest'ultimo potrà sanare la sua posizione con il fisco italiano aderendo alla voluntary estera in riferimento ai periodi d'imposta per i quali ha violato il monitoraggio fiscale in quanto residente in Italia

**Punto 2) - Ambito oggettivo della collaborazione volontaria:**

<b>Imposte sostitutive oggetto della procedura di collaborazione volontaria</b>	sono le imposte sostitutive relative a redditi prodotti all'estero che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare nella dichiarazione dei redditi nel modello UNICO
<b>Ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria internazionale</b>	comprende gli investimenti e le attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all'estero e i redditi non dichiarati, connessi a tali investimenti ed attività
<b>Voluntary disclosure o ravvedimento operoso?</b>	il contribuente che trasferisce formalmente la residenza in Italia dalla Svizzera, mantenendo all'estero la disponibilità finanziarie e che ometta di compilare il quadro RW può avvalersi, <b>a sua scelta discrezionale</b> , della procedura di collaborazione volontaria o del ravvedimento operoso
<b>Raddoppio dei termini</b>	il contribuente italiano che detiene conti in Svizzera costituiti da eredità e evasione aziendale da oltre 30 anni, solo aderendo alla procedura di <b>collaborazione volontaria</b> , e non con l'istituto del ravvedimento operoso, beneficerà della <b>non applicabilità</b> del raddoppio dei termini
<b>Determinazione del valore delle attività</b>	per la determinazione del valore delle attività presenti su un <b>conto titoli in valuta estera</b> detenuto in un istituto bancario estero bisogna far riferimento ai criteri dalle norme vigenti in ciascun singolo periodo di imposta
<b>Conformità degli OICVM alla disciplina comunitaria in materia</b>	
<b>Rendimenti</b>	il termine rendimenti utilizzato per il <b>regime forfetario</b> si riferisce ai rendimenti relativi alle attività finanziarie illecitamente detenute all'estero. La determinazione forfetaria dei rendimenti è applicabile in luogo di quella analitica unicamente per i redditi di capitale e i redditi diversi prodotti dalle attività finanziarie
<b>Disponibilità di molteplici rapporti finanziari</b>	nell'ipotesi in cui un contribuente ha la disponibilità di molteplici rapporti finanziari in diversi Stati dovrà regolarizzare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale
<b>SCI estero vestita</b>	è da considerarsi una società semplice italiana assoggettata agli adempimenti sul monitoraggio fiscale e, dunque, per sanare le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, potrà aderire alla procedura di voluntary e i soci aderire separatamente per sanare le proprie violazioni

**Punto 3) - Cause di inammissibilità**

<b>Inammissibilità della voluntary disclosure</b>	la collaborazione volontaria non è ammessa nel caso in cui la causa ostativa sia stata formalmente conosciuta dall'autore della violazione che richiede l'accesso alla stessa, o dai soggetti con questo solidalmente obbligati in via tributaria o da eventuali concorrenti nel reato
---	--

**Punto 4) - Adempimenti a carico del contribuente**

	i <b>prelevamenti</b> da conti esteri riferibili a persone che non esercitano attività di impresa di regola non sono gravati da presunzioni legali di reddito di alcun tipo
	l'inquadramento giuridico delle <b>fondazioni di famiglia in Liechtenstein</b> ai fini della voluntary

**Punto 5) - Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria**

<b>Raddoppio dei termini</b>	ai sensi dell'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 78 del 2009, per <b>procedura attivata prima dell'entrata in vigore della legge</b>
<b>Raddoppio dei termini</b>	ai sensi dell'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 78 del 2009, nel caso di <b>attività detenute sia in Svizzera che a Panama</b>

Singapore

la **detenzione di attività nella Repubblica di Singapore** e la possibilità di accedere alla procedura di voluntary alle condizioni più favorevoli previste dalla legge

#### Punto 6) - **Aspetti sanzionatori**

**Riduzione delle sanzioni**

l'ufficio ha la possibilità di ridurre **fino alla metà del minimo** anche l'**importo delle sanzioni** determinabili in sede di accertamento, oltre a quelle previste per violazioni in materia di monitoraggio fiscale

**Misura minima delle sanzioni**

nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al **minimo edittale, ridotto di 1/4**

la detenzione di attività finanziarie in uno Stato che consente un effettivo scambio di informazioni con l'Italia non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo

ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in **quote eguali** tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità, e le sanzioni saranno irrogate nella misura del minimo edittale e saranno operate le riduzioni previste dalla legge

**IVIE - IVAFE**

gli effetti della procedura con riguardo alle sanzioni relative a violazioni riguardanti le imposte IVAFE e IVIE

#### Punto 7)- **Perfezionamento della procedura**

a seguito di **definizione dell'invito al contraddittorio**

nel caso di **contestazione in un unico atto** delle violazioni degli obblighi di monitoraggio relative a **più annualità**

il perfezionamento dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio

Copyright © - Riproduzione riservata